

Fisco e appalti, debiti non definitivi senza rilevanza

CGA SICILIA

Le scelte del Parlamento disegnano un sistema garantista per le imprese

Giuseppe Latour

Qualunque debito, per quanto rilevante in termini economici, purché ancora oggetto di un giudizio tributario pendente o comunque non ancora definitivo, non potrà mai essere motivo di esclusione da una gara di appalto. Non sono possibili, anche alla luce delle scelte recenti del Parlamento, interpretazioni estensive a danno delle imprese. Si delinea, così, il quadro di un sistema estremamente garantista per gli operatori.

Sono i concetti espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, nella sentenza 758/2019, analizzando il tema, molto dibattuto negli ultimi mesi, dell'esclusione da appalti pubblici per irregolarità fiscali. Arriva, così, una delle prime decisioni che scandagliano il sistema dell'articolo 80 del Codice appalti dopo l'intervento, prima deciso e poi cancellato, del decreto sblocca cantieri (Dl 32/2019).

Con quel provvedimento (si veda il Sole 24 Ore del 23 aprile scorso), il Governo aveva stabilito di sanzionare con l'esclusione dalla gara anche le irregolarità fiscali non definitive, andando incontro alle richieste provenienti da Bruxelles, che sul tema ha avviato una procedura di infrazione. L'idea era che una Pa potesse scegliere, esercitando il suo potere discrezionale, di valutare rilevante qualsiasi tipo di debito fiscale, senza limitazioni di sorta.

Il Parlamento, come ricordano i giudici, ha deciso di cancellare

eventuali controversie. La nostra disciplina è, infatti, «molto garantista nei confronti dei privati». Sono, quindi, rilevanti solo i debiti «definitivamente accertati», cioè non contestati in giudizio o confermati da una sentenza non più impugnabile. Fuori da questi confini molto stretti non può rilevare nulla. Nemmeno in base a interpretazioni estensive della legge.

Il caso esaminato nella sentenza è particolare. Si tratta, infatti, di un debito fiscale mai oggetto di un avviso di accertamento, ma sfociato direttamente in una cartella di pagamento che - dice la sentenza - «ha costituito il primo e unico atto di riscossione con il quale l'amministrazione finanziaria ha chiesto al contribuente il pagamento».

La cartella è stata notificata poco dopo la scadenza del termine di partecipazione alla gara. Ma, secondo il Tar, andava considerato rilevante il fatto che l'impresa fosse già a conoscenza del proprio debito e della propria situazione irregolare (tra l'altro, per una cifra alta, circa 140mila euro) al momento della presentazione della domanda, avendo a suo tempo dichiarato quel debito alle Entrate, ma non avendo poi effettuato i relativi versamenti nei tempi prescritti. La mancata comunicazione dell'irregolarità dimostrava, quindi, un comportamento reticente verso la Pa.

Per i giudici, però, le ultime vicende portano a privilegiare «il dato letterale e indubbiamente molto garantista dell'articolo 80 comma 4» del Codice appalti. In altre parole, le irregolarità non definitive non possono essere considerate in alcun modo rilevanti in termini di esclusione da una gara. E non è possibile fare altri ragionamenti per interpretare diversamente questo sistema

questa previsione, affermando un principio che va considerato nelle di regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA